

Pubblicato il 19/02/2019

N. 00056/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 390 del 2018, proposto da:

Emilio Leban, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Antonio Leban, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ortona, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Passeri Mencucci, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento di silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso ad atti amministrativi proposta al Comune di Ortona (CH) sull'istanza di accesso inoltrata in data 7.10.2018 da Leban Emilio.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ortona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2019 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi l'avv. Mauro Antonio Leban per Emilio Leban per la parte ricorrente, e l'avv. Lorenzo Passeri Mencucci per la parte ricorrente;

FATTO e DIRITTO

1. Nel giudizio si controverte in ordine all'impugnazione, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., del silenzio rifiuto sull'istanza di accesso inoltrata via p.e.c. il 7.10.2018 al Comune intimato per il rilascio di copia di tutte le denunce dei locali o aree tassabili ex art. 70 d.lgs. n. 507/1993, di tutti i questionari presi in considerazione ai fini del computo Tares 2013 presenti nell'archivio dell'Ufficio Tributi del Comune come da avviso di accertamento n.13002540 del 22.08.2018 relativi agli immobili ivi indicati.

1.2 Preliminarmente in rito va respinta poiché infondata l'eccezione sollevata in udienza da parte ricorrente in relazione alla costituzione del difensore dell'amministrazione resistente, poiché, come evincibile in atti, il Comune risulta correttamente costituito tramite difensore munito di mandato conferitogli giusta determina dirigenziale n. 66 del 23.01.2019 "su conforme incarico conferitogli dal Sindaco con decreto n. 5 del 4.01.2018". Come noto, ai sensi dell'art. 50 comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che riproduce l'art. 36 comma 1, l.n. 142/1990, il Sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, è l'organo che lo rappresenta in giudizio, ed è legittimato a rilasciare e sottoscrivere la procura ai difensori dell'ente, senza che occorra alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della Giunta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2013, n. 3934; sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1700; sez. V, sentenza 11 novembre 2011, n. 5961; 18 ottobre 2011, n. 5584; 21 gennaio 2009, n. 280; 26 ottobre 2006, n. 6399). Ed infatti, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, compete al Sindaco, senza alcun necessità di delibera della Giunta Comunale, conferire la procura alle liti al difensore del Comune, essendo allo stesso attribuita la rappresentanza dell'Ente, salva espressa e diversa statuizione dello Statuto comunale (cfr. T.a.r. Molise, Campobasso, I

18 luglio 2007, n. 611; Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2007, n. 11516; T.a.r. Sardegna, Cagliari, sez. I, 7 luglio 2008, n. 1342).

2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto sussistendo in capo al ricorrente una posizione giuridica soggettiva di interesse qualificato alla conoscenza degli atti oggetto della richiesta ostensiva, di cui il Leban ha dato conto nel motivare la richiesta di accesso in funzione dell'esercizio del diritto di difesa rispetto alla pretesa fatta valere dal Comune all'erogazione di emolumenti a titolo di imposte.

Giova ricordare che art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, richiede la titolarità di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”; il successivo comma terzo stabilisce che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6”.

Ebbene non pare che sussista dubbio alcuno sulla circostanza che parte ricorrente sia portatrice di un interesse qualificato, concreto ed attuale all'acquisizione degli atti richiesti, in quanto strumentali alla conoscenza delle modalità con cui il Comune è pervenuto a determinare e quantificare le imposte oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.

Come noto, ai sensi dell'art. 24, al comma 7 della legge n. 241/1990, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Pertanto del tutto irrilevanti si appalesano le circostanze opposte dal Comune circa la inutilità o superfluità della chiesta ostensione per effetto dell'autotutela esperita sull'avviso di accertamento che determinerebbe, ad avviso del Comune, l'inammissibilità del ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria provinciale.

Qualora l'esercizio del diritto di accesso sia strumentale alla difesa in giudizio, la valenza costituzionale del bene interesse fatto valere, assume rilievo

prioritario, e preclude all'amministrazione ogni sindacato, in sede di esame dell'istanza di accesso, sulla fondatezza o ammissibilità in rito della pretesa sostanziale che la parte intende tutelare.

Ciò in quanto, per giurisprudenza pacifica, la domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI del 12 aprile 2005 n. 1680) ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2006 n. 5569; id., sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067).

Ed infatti, l'interesse all'accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso medesimo e quindi la legittimazione all'accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (ex multis Consiglio Stato sez. V 10 gennaio 2007, n. 55; T.a.r. Sicilia, Catania, sez. III, 13 maggio 2015, n. 1271; T.a.r. Umbria, 30 gennaio 2013, n. 56).

Occorre sottolineare, in proposito, che l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (art.22, comma 2 legge 241 del 1990). A tanto deve aggiungersi che l'obbligo per la pubblica amministrazione di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa attiene “ ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m (prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) della Costituzione “

In presenza di così importanti affermazioni di principio appare evidente che il diniego all'esercizio dell'accesso ai documenti amministrativi deve poggiare su

motivi ostativi aventi necessariamente carattere tassativo e stringente.

Sul punto non può revocarsi in dubbio l'accessibilità dei documenti richiesti che, contrariamente a quanto dedotto, riguardano la fase della riscossione e non dell'accertamento tributario. Sul punto la giurisprudenza ha affermato che l'art. 24, l. 7 agosto 1990 n. 241, nella parte in cui esclude il diritto d'accesso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, deve essere inteso, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, nel senso che l'inaccessibilità agli atti in questione è temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo (cfr. C.d.S. n. 5588/2014). Così come va ribadita la valenza amministrativa degli atti in questione siccome posti in essere nell'ambito di procedimenti amministrativi esecutivi espressione di prerogative pubblicistiche ed adottati da organi amministrativi (nella specie in regime di concessione) attributari di specifiche finalità di cura dell'interesse pubblico e non operanti in posizione di neutralità come nel caso degli organi giurisdizionali.

Il ricorso è conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Il Comune va dunque condannato a garantire al ricorrente l'accesso agli atti richiesti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara l'obbligo del Comune di Ortona di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e

visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione. Condanna il Comune di Ortona al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge nella misura dovuta, e rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato della decisione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Tramaglino, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriano, Consigliere

L'ESTENSORE
Renata Emma Ianigro

IL PRESIDENTE
Alberto Tramaglino

IL SEGRETARIO